

Prot. 16/17/D  
del 17/02/2017

**BANDO PER L'ELEZIONE DELLA CONSULTA DEGLI STUDENTI DI  
"RUFA - ROME UNIVERSITY OF FINE ARTS"  
Accademia di Belle Arti legalmente riconosciuta dal MIUR**

**IL DIRETTORE**

**Vista** la legge n.508 del 21 Dicembre 1999 recante "Riforma delle Accademie di Belle Arti, dell'Accademia Nazionale di Danza, dell'Accademia Nazionale di Arte drammatica, degli Istituto Superiori per le Industrie Artistiche, dei Conservatori di Musica e degli Istituti musicali pareggiati" e successive modificazioni;

**Visto** il Decreto del Presidente della Repubblica n.132 del 28 febbraio 2003 concernente il Regolamento recante criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999 n.508 ed in particolare l'articolo 9;

**Visto** l'ART. 13 dello Statuto della "ROME UNIVERSITY OF FINE ARTS" – Accademia di Belle Arti legalmente riconosciuta dal MIUR, adottato dal Consiglio di Amministrazione con delibera in data 11 gennaio 2012;

**CONSIDERATO**

che occorre procedere all'elezione della nuova Consulta degli studenti;

**DECRETA**

che le elezioni per la costituzione della Consulta degli studenti della "ROME UNIVERSITY OF FINE ARTS" – Accademia di Belle Arti legalmente riconosciuta dal MIUR sono regolamentati dagli articoli seguenti:

**ART.1**

*Finalità*

Le rappresentanze elette secondo le modalità stabilite dal presente regolamento promuovono, attraverso un confronto libero tra studenti, docenti e amministrazione, la piena formazione della personalità degli allievi.

Inoltre in riferimento all'art.12 del D.P.R. n.132, la Consulta oltre ad esprimere i pareri previsti dallo Statuto e dai regolamenti, può indirizzare richieste e formulare proposte al Consiglio Accademico, con particolare riferimento all'organizzazione didattica e dei servizi per gli studenti.

## **ART.2**

### *Elezione dei rappresentanti*

Le elezioni per la costituzione della Consulta degli studenti, valide per il triennio 2017–2018–2019 sono indette per i giorni **3-7 aprile 2017 dalle ore 9.30 alle ore 16.30**, con le modalità stabilite nei successivi articoli.

## **ART.3**

### *Individuazione dei rappresentanti*

Ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. n.132, la Consulta è composta da **tre rappresentanti**. Nei successivi trenta giorni dalla costituzione, la Consulta renderà noto il regolamento interno alla stessa che conterrà i criteri di cooptazione degli eletti e gli ambiti di intervento della Consulta. Il regolamento dovrà avere l'approvazione del Consiglio di Amministrazione, acquisito il parere del Consiglio Accademico. Gli studenti eletti negli organi collegiali e di gestione partecipano alle sedute degli organi di governo senza diritto di voto.

## **ART.4**

### *Elettorato attivo*

L'elettorato attivo è attribuito a tutti gli studenti regolarmente iscritti ai corsi di diploma accademico di Primo e Secondo livello. Gli uffici dell'Accademia avranno cura di pubblicare l'elenco nominativo degli aventi diritto al voto entro il giorno 10 marzo 2017, tramite avviso all'Albo accademico; l'elenco dei nominativi sarà anche consultabile presso la segreteria didattica. Eventuali omissioni, ovvero indebite inclusioni, saranno segnalate al Presidente della Commissione elettorale fino a tre giorni prima della data fissata per l'inizio delle operazioni elettorali. Il Presidente provvede, di concerto con la Commissione, alle modifiche e/o alle integrazioni necessarie.

## **ART.5**

### *Elettorato passivo*

L'elettorato passivo, ai fini dell'elezione delle rappresentanze di cui all'art.3, è attribuito agli studenti maggiorenni regolarmente iscritti ai corsi di diploma accademico di Primo e Secondo livello. Il possesso del requisito di ammissibilità è attestato d'ufficio, dalla Commissione elettorale.

Nel caso in cui un candidato non sia in possesso del requisito di eleggibilità, la Commissione elettorale lo esclude dalla competizione.

Gli studenti presentano la propria candidatura, singolarmente, presso la segreteria amministrativa, dal **20 febbraio al 17 marzo 2017** per il protocollo, secondo il modello di cui all'allegato A, che può essere ritirato presso la segreteria stessa o scaricato dal sito internet. Ogni candidato dovrà raccogliere dieci firme di studenti elettori ai fini della sua candidatura. I sottoscrittori non possono firmare per più di un candidato.

Le candidature devono essere presentate entro e non oltre il **17 marzo 2017**.

#### **ART.6**

##### *Criteri per l'individuazione degli eletti*

La consultazione si considera valida se vi ha preso parte almeno il 20% degli aventi diritto. Risultano eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze. A parità di preferenze risulta eletto il candidato più giovane d'età.

#### **ART.7**

##### *Schede elettorali e materiale vario*

Le schede elettorali, i verbali, i tabulati degli aventi diritto al voto e tutte le scritturazioni sono predisposte dall'amministrazione dell'Accademia. Ogni scheda deve riportare sul frontespizio l'indicazione della sede e devono essere apposti il timbro dell'Accademia e la firma del Presidente della commissione elettorale.

#### **ART.8**

##### *Operazioni di voto*

Nei giorni e nell'orario stabiliti per le votazioni, l'elettore, dopo aver dimostrato la propria identità con un **documento di riconoscimento provvisto di fotografia** e apposto la propria firma nel registro degli aventi diritto al voto a fianco del proprio nominativo, ritira da un componente del seggio la scheda elettorale ed esprime fino ad un massimo di due voti di preferenza.

Chiusa la scheda, il votante riconsegna la stessa al Presidente il quale provvede ad introdurla nell'apposita urna. Il voto è individuale e segreto e deve essere espresso contrassegnando il nome del candidato o dei candidati prescelti. Sono nulle le schede che non permettono di interpretare la volontà dell'elettore e quelle sulle quali è stato apposto un qualsiasi segno di riconoscimento, ovvero quelle che risultino in qualsiasi modo deteriorate.

All'ora stabilita per la chiusura delle votazioni, ed esaurite le operazioni di voto degli elettori che in quel momento sono presenti nel seggio elettorale, il Presidente della Commissione elettorale dichiara chiusa la votazione e procede ai seguenti adempimenti:

- a) le schede rimaste inutilizzate vengono raccolte e racchiuse in un plico o contenitore sigillato;
- b) viene verificato, in base ai tabulati degli aventi diritto al voto, il numero degli elettori che hanno votato. Questo deve corrispondere al numero delle schede presenti nelle urne;
- c) si procede quindi allo scrutinio delle schede votate. Nel caso in cui il numero delle schede da scrutinare impedisca di concludere le operazioni di scrutinio nello stesso giorno, il Presidente del seggio sospende i lavori, riprendendoli il mattino successivo. Le schede da scrutinare e quelle scrutinate, così come i verbali, i tabulati e tutte le scritturazioni, vengono conservate, in plichi sigillati, dall'amministrazione. Al termine dello spoglio, il Presidente della Commissione elettorale, dopo aver constatato che il numero delle schede scrutinate coincide con il numero delle schede utilizzate per le votazioni, proclama il numero di voti riportato da ciascun candidato. Tutto il materiale elettorale, le schede validamente votate, le schede nulle, le schede bianche, le schede contestate, nonché il verbale dei lavori viene inserito in un plico e sigillato.

## **ART.9**

### *Commissione elettorale*

Con decreto del Direttore è istituita, almeno 3 giorni prima della data fissata per le votazioni, al fine di sovrintendere allo svolgimento delle operazioni di cui al presente regolamento, la Commissione elettorale.

La Commissione elettorale è costituita da 2 studenti non candidati e 1 docente e può essere coadiuvata, per i propri adempimenti materiali, da personale della segreteria.

Le operazioni della Commissione elettorale sono pubbliche. Del loro inizio e del relativo calendario è data tempestiva comunicazione.

La Commissione elettorale funge anche da seggio elettorale.

## **ART.10**

### *Formazione delle graduatorie finali*

### *Proclamazione degli eletti*

La Commissione elettorale effettua le operazioni di cui agli artt. 7 , 8 e 9 e formula la graduatoria finale.

La Commissione delibera a maggioranza semplice sulle questioni insorte in ordine alla regolarità delle operazioni elettorali, rivede tutte le schede annullate ovvero contestate e decide definitivamente se assegnarle o dichiararle nulle.

Esaurite le operazioni di formazione delle graduatorie, la commissione proclama gli eletti.

Entro 5 giorni dalla proclamazione, con decreto del Direttore, le rappresentanze elette entrano nel pieno esercizio delle loro funzioni.

**ART.11***Campagna elettorale*

La Direzione garantisce idonei spazi per la propaganda elettorale e il libero confronto tra i candidati.

**ART.12***Decadenza*

I rappresentanti eletti decadono dal mandato all'atto della perdita dei requisiti di eleggibilità di cui all'art.5. In tal caso, ovvero in caso di dimissioni, subentrano i candidati che seguono nella graduatoria dei votanti.

In assenza di altri candidati votati ovvero eletti, si procede a nuove elezioni.

**ART.13***Modalità di pubblicità e norme di rinvio*

Il presente Decreto viene pubblicato all'Albo dell'Istituto ed inserito nel sito web. La Direzione è comunque autorizzata ad attuare ogni ulteriore forma di pubblicità che risultasse conveniente o utile.

Roma, lì 17 febbraio 2017

f.to  
**Il Direttore**  
Arch. Fabio Mongelli